

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 - 787666 - 787667 - 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 [sofimsrl@tin.it](mailto:sofimsrl@tin.it) - [www.donninieassociati.it](http://www.donninieassociati.it)



Spett.le

Carrara, 25/09/2024

DF/

## CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

In sede di elaborazione dei bilanci e dichiarazione dei redditi abbiamo dato le prime indicazioni in merito al nuovo concordato preventivo biennale, la cui scadenza è al momento fissata al 31 ottobre 2024 (sono peraltro in corso delle modifiche normative per introdurre una sorta di *sanatoria/ravvedimento* per gli anni precedenti).

L'Istituto, in pochissime parole, prevede la formulazione, da parte dell'agenzia delle Entrate, di una proposta per la definizione biennale (2024-2025 per i soggetti Ilsa) o annuale (2024 per i forfettari) del reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni, ai fini delle imposte dirette e del valore della produzione netta ai fini Irap, senza peraltro produrre alcun effetto ai fini Iva.

L'Agenzia delle Entrate ha diramato istruzioni e chiarimenti solo con la Circolare n. 18 del 17/09/2024; tra i punti su cui è intervenuta, che teniamo a evidenziare in questa sede, vi è quello relativo al seguente requisito di accesso:

- non avere, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi di importo pari o superiore a € 5.000;
- i debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione (cartelle esattoriali scadute, accertamenti non impugnati e altro).

Si ritiene quindi che l'adesione al concordato è preclusa laddove vi siano debiti che risultano definitivi nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del concordato (vale a dire fino al 31/12/2023), anche se riferiti a periodi pregressi.

In base alla citata circolare ADE inoltre:

- non rilevano i debiti per i quali alla data del 31/12/2023 pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente;

- il vincolo ostativo relativo alla soglia di 5.000 euro riguarda il complessivo ammontare dei debiti tributari o debiti contributivi del contribuente, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
- possono comunque accedere al concordato i contribuenti che hanno estinto i debiti se l'ammontare complessivo del debito residuo alla data di adesione, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di € 5.000;
- non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.

\* \* \* \* \*

I nostri uffici stanno adesso elaborando i dati per verificare la proposta dell'AE; nel frattempo può essere utile anticipare l'esame del requisito in esame (assenza di debiti tributari o contributivi eccedenti l'importo di 5.000 euro), in primo luogo per coloro che sono in contabilità semplificata; le verifiche potranno essere svolte anche mediante accesso ai siti dell'Agenzia delle Entrate o della Riscossione, ovvero interpellando il Consulente del lavoro.

Restiamo a completa disposizione e, con riserva di aggiornarvi con le novità eventuali, inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI  
Dott. Fabrizio Donnini